ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

REGOLAMENTO INTERNO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA L'ORDINE E LA FONDAZIONE "PROFESSIONE E DIRITTI OMCEO FIRENZE"

(Deliberazione consiliare n. 443 del 16/09/2026)

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina in modo organico e trasparente i rapporti giuridici, amministrativi e patrimoniali fra l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze e la Fondazione "Professione e Diritti OMCEO Firenze", garantendo una cornice chiara, orientata alla legalità, alla trasparenza e alla separatezza tra interesse pubblico e attività privata del Terzo Settore al fine di prevenire situazioni di commistione gestionale e potenziali conflitti di interesse, in ossequio alla normativa vigente e alle best practice in materia di governance tra enti pubblici e soggetti privati no profit di emanazione pubblica.

Il tutto nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, delle prerogative di legge attribuite all'Ordine e degli scopi statutari della Fondazione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di Enti Pubblici, Enti del Terzo Settore e Fondazioni di partecipazione.

Art. 2 - Fruizione di spazi e ambienti dell'Ordine

La Fondazione ha facoltà di utilizzare la Sala Meeting "Giovanni Turziani", sita presso la sede dell'Ordine (Firenze, Via G.C. Vanini n. 15), per lo svolgimento di attività istituzionali ed eventi coerenti con i propri fini statutari e la normativa vigente.

In virtù dell'equiparazione dell'uso della Sala alle iniziative di interesse prioritario dell'Ordine, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 6 e 7 del relativo Regolamento (delibera n. 89/2017 e ss.mm.ii.).

Resta fermo l'obbligo per la Fondazione di osservare rigorosamente le prescrizioni in materia di sicurezza, igiene e decoro ivi previste.

È consentita l'organizzazione di eventi realizzati con il contributo di soggetti pubblici o privati, purché in conformità alla disciplina ECM (Educazione Continua in Medicina) e ai principi della deontologia medica.

Art. 3 - Comunicazione e trattamento dei dati

La disciplina della comunicazione e del trattamento dei dati personali connessi alle attività della Fondazione si fonda sui principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

L'Ordine promuove e diffonde le attività istituzionali della Fondazione, in quanto strumentali al perseguimento dei fini ordinistici (formazione, aggiornamento, tutela della salute), tramite i propri canali di comunicazione ufficiali: sito web, rivista "Toscana Medica" e profili social.

L'invio di comunicazioni massive agli iscritti riguardo alle attività della Fondazione viene effettuato esclusivamente dall'Ordine e non direttamente dalla Fondazione (salvo eventuale rilascio da parte degli iscritti di consenso esplicito e separato per ricevere comunicazione dirette da parte della Fondazione) ed è autorizzato sulla base del legittimo interesse dell'Ordine

a informare i propri iscritti, garantendo sempre il diritto di opposizione (opt-out) da parte dell'interessato. Tali attività avvengono nel rispetto della normativa privacy, non comportando cessione di dati a terzi per finalità di marketing esterno.
Qualora la Fondazione proceda a trattamenti autonomi o ulteriori di dati personali degli iscritti dell'Ordine, ciò deve avvenire esclusivamente previa stipula di un accordo di contitolarità (art. 26 GDPR). Tale accordo definirà in modo trasparente le rispettive responsabilità, le finalità e le modalità del trattamento, nonché i punti di contatto per l'esercizio dei diritti degli interessati.

Art. 4 - Uso di tecnologie di Intelligenza Artificiale e limitazione di responsabilità
Qualora la Fondazione, nell'ambito delle attività formative e istituzionali previste dal presente Regolamento, utilizzi software, algoritmi o sistemi basati sull'Intelligenza Artificiale (di seguito "Sistemi IA"), sia di propria produzione (interni) che forniti da terze parti (esterni), essa si impegna a garantirne la conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e alla normativa europea sull'IA (AI Act), nonché ai principi etici della professione medica.
La Fondazione assume la piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla progettazione, allo sviluppo, all'addestramento, all'implementazione e all'utilizzo dei suddetti Sistemi IA. L'Ordine dei Medici è espressamente sollevato da ogni responsabilità in merito a esiti, diagnosi simulate, materiali didattici o valutazioni generati dai Sistemi IA utilizzati dalla Fondazione.
La Fondazione si impegna pertanto a tenere indenne e manlevare l'Ordine dei Medici da ogni pretesa, azione, richiesta risarcitoria, sanzione amministrativa o giudiziaria che dovesse essere avanzata da terzi (inclusi medici partecipanti alla formazione, pazienti i cui dati siano stati utilizzati per l'addestramento, autorità competenti) a causa di malfunzionamenti, inesattezze, distorsioni, violazioni di dati o errori derivanti dall'uso dei Sistemi IA.
La Fondazione in ogni caso garantisce il rispetto del principio della "Human in the loop" (supervisione umana), assicurando che i risultati dei Sistemi IA siano validati da docenti/professionisti umani qualificati prima della diffusione ai medici partecipanti. La Fondazione si impegna a informare preventivamente l'Ordine in merito alle tecnologie IA che intende utilizzare e a fornire, su richiesta, evidenza della conformità e sicurezza delle stesse.
Resta inteso che la Fondazione è responsabile che i Sistemi IA non generino contenuti in contrasto con le linee guida scientifiche riconosciute e approvate dall'Ordine dei Medici.

Art. 5 - Utilizzo del marchio e logo dell'Ordine
La Fondazione può utilizzare il logo dell'Ordine (registrato UIBM n. 302019000020995, classe 44) esclusivamente nell'ambito delle proprie iniziative statutarie, nel rispetto della relativa disciplina regolamentare e di immagine istituzionale.
È ammessa la facoltà per la Fondazione di dotarsi di un proprio marchio/logotipo, autonomo e distinto da quello dell'Ordine, da registrarsi per le pertinenti classi merceologiche; tale marchio non può ledere la reputazione e l'immagine dell'Ordine né ingenerare commistioni, per grafica, con quello dell'Ordine stesso. A tal fine è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Ordine al fine di consentire le necessarie verifiche sia a tutela del marchio dell'Ordine che a tutela delle immagini/simboli riservati in via esclusiva ad altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 6 - Patrocinio delle iniziative della Fondazione
Tutte le iniziative rientranti nei fini istituzionali della Fondazione sono destinatarie del patrocinio istituzionale dell'Ordine, salvo espressa deliberazione contraria del Consiglio Direttivo dell'Ordine, per motivi di incompatibilità e/o contrarietà allo Statuto, al Codice Deontologico dell'Ordine o per ragioni di inopportunità.

Art. 7 - Assegnazione di beni mobili

L'Ordine può cedere a titolo gratuito alla Fondazione beni mobili strumentali (a titolo esemplificativo: pc, arredi, stampanti, attrezzature informatiche) dichiarati fuori uso, obsoleti o non più funzionali alle esigenze dell'Ente, previa procedura di dismissione secondo l'art. 33 del Regolamento di contabilità (deliberazione n. 127/2001).

La cessione gratuita è formalizzata tramite apposito verbale di consegna o atto di donazione, contenente l'elenco analitico dei beni, sottoscritto dai legali rappresentanti o delegati di entrambi gli enti.

La cessione comporta, a cura dell'Ordine:

- l'eliminazione dei beni dal registro inventari e le conseguenti scritture contabili;
- il trasferimento della piena proprietà, con la formula "visto e piaciuto" nello stato di fatto in cui si trovano.

Con la sottoscrizione del verbale di consegna, la Fondazione assume la piena titolarità e ogni responsabilità, civile e penale, in ordine alla custodia, alla gestione, alla manutenzione e al corretto smaltimento finale dei beni ceduti, manlevando l'Ordine da ogni pretesa.

Art. 8 - Contributi e spese di gestione della Fondazione

L'Ordine può deliberare annualmente l'erogazione di contributi a favore della Fondazione, a titolo di concorso alle spese di gestione e per il sostegno delle attività istituzionali, nei limiti dello stanziamento previsto nel Bilancio Preventivo approvato.

Tali contributi sono integralmente destinati al perseguimento dei fini statutari della Fondazione, con espresso divieto di utilizzo, diretto o indiretto, per finalità di lucro.

La Fondazione ha l'obbligo di rendicontare l'utilizzo di tali somme in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 9 - Distacco di lavoratori dell'Ordine alla Fondazione

La Fondazione può richiedere il distacco di uno o più lavoratori dell'Ordine per specifiche esigenze organizzative o di progetto, a condizione che sussista un interesse del medesimo Ordine alla realizzazione di tali attività (es. progetti sinergici, formazione, implementazione servizi comuni).

La richiesta deve essere motivata e specificare:

- qualificazione, competenze richieste e mansioni da svolgere;
- ragioni, utilità per l'Ordine e nesso con le proprie finalità istituzionali;
- durata (distacco totale/parziale con indicazione delle ore settimanali).

L'Ordine, valutata la compatibilità con il proprio fabbisogno di personale, le priorità organizzative e la sostenibilità finanziaria, pubblica apposito avviso interno per rilevare la disponibilità del personale. In caso di pluralità di manifestazioni di interesse, la selezione avviene previo colloquio individuale basato su criteri oggettivi e predeterminati.

Il distacco è formalizzato mediante atto scritto di intesa tra i due enti e consenso del lavoratore.

Il personale distaccato resta alle dipendenze dell'Ordine, mantenendo trattamento economico e giuridico invariato, inquadramento professionale e posizione nel ruolo organico.

Il potere disciplinare resta in capo all'Ordine.

La gestione operativa, il potere di direzione e il controllo sulle attività (e la relativa sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08) sono esercitati dalla Fondazione, che si impegna a non adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle pattuite.

La Fondazione è obbligata a rimborsare all'Ordine:

- dell'intero costo della prestazione lavorativa (retribuzione lorda, ratei di tredicesima, TFR, incentivi, buoni pasto, ogni somma connessa);
- dei relativi contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi (INAIL) ed eventuali oneri aggiuntivi.

Il rimborso avviene trimestralmente previa presentazione di idonea rendicontazione dei costi sostenuti (nota di debito o fattura assoggettata ad IVA se applicabile secondo le norme vigenti, in linea con il DL 131/2024 e normative EU).
Ogni transazione deve avvenire nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il distacco ha durata limitata e predeterminata. Al termine, il lavoratore rientra automaticamente nel proprio posto di lavoro all'Ordine.
Il distacco può essere rinnovato, previo accordo con il lavoratore e nuova deliberazione dell'Ordine e previa verifica della perdurante utilità.
È vietato l'utilizzo del personale per finalità estranee al perseguimento di interessi pubblici, a tutela del principio di distinzione tra attività pubblicistica e privata.
La Fondazione e l'Ordine pubblicano i dati del distacco in ottemperanza agli obblighi di trasparenza (art. 18 D. Lgs. 33/2013).

Art. 10 - Norme di trasparenza e vigilanza

L'Ordine e la Fondazione conformano i rapporti disciplinati dal presente Regolamento ai principi di massima trasparenza e correttezza amministrativa.
A tal fine, la Fondazione è tenuta a trasmettere all'Ordine, con cadenza annuale entro il mese di dicembre di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria dettagliata riguardante:

- lo stato di attuazione delle attività svolte;
- la rendicontazione analitica dei contributi economici ricevuti;
- le modalità di gestione e conservazione del patrimonio e dei beni conferiti.

L'Ordine esercita il potere di vigilanza e, in caso di accertata inosservanza delle presenti disposizioni o di gravi irregolarità, può deliberare la revisione, la sospensione o la revoca dei benefici concessi, previo parere degli organi competenti.

Art. 11 - Aggiornamento e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ordine, previo parere consultivo degli organi della Fondazione, da rendersi entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 16/09/2026 con delibera n. 443 entra in vigore e produce effetti dalla data di approvazione da parte del Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) che lo comunica al Ministero della Salute ai sensi dell'art. 35 del DPR 05/04/1950 n. 221.